

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
e-mail: [dplnd.roma@lnd.it](mailto:dplnd.roma@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2023-2024**

### Comunicato Ufficiale N 96 del 30/04/2024

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

## INDICE

### **Segreteria**

Risultati

Giustizia Sportiva

# GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig.re CARLOMAGNO EGIDIO nella seduta del 29 Aprile 2024:

## GIUDICE SPORTIVO

**RICORSO DELLA SOC. ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 – ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY DEL 13 APRILE 2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.**

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,  
letto il ricorso in epigrafe,  
esaminati gli atti ufficiali,  
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 91 del 18.4.2024 ( pag. 7);  
decide quanto segue.

La Soc ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, occorre osservare che l'art. 10, comma 7 del C.G.S. stabilisce che *“la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara”*.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 20.7.2023 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2005 in poi, *“è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori “fuori quota” nati dal 1 gennaio 2003 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”*.

Orbene dalla distinta gara della Società ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY, risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatori “fuori quota”:

- 1) CAPPELLA Francesco (indicato in distinta con il n. 7) nato il 28.4.2004;
- 2) CAPPELLI Roberto (indicato in distinta con il n. 9), nato il 18.2.2004;
- 3) DEL GROSSO Emanuel (indicato in distinta con il n. 10), nato il 17.6.2004;
- 4) ROMANO Francesco (indicato in distinta con il n. 6), nato il 23.12.2004;
- 5) VINCENZI Gianmarco (indicato in distinta con il n. 5) nato il 29.12.2004.

Nel corso della gara poi, la ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY effettuava la seguente sostituzione: al 20° del secondo tempo al posto di DEL GROSSO Emanuel classe 2004 entrava sul terreno di gioco il calciatore DANAJ Matteo nato il 3.7.2004. Altra sostituzione ininfluente nel caso in esame.

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso 6 giocatori “fuori quota” in luogo dei 4 in totale consentiti.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 e per l'effetto ai sensi

dell'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. commina a carico della Società ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 - ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY del 13.4.2024, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19;

- Commina alla Soc. ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY l'ammenda di € 50,00;
- Inibisce a ricoprire incarichi federali fino al 10.5.2024 il Sig. BUO Fabrizio, dirigente accompagnatore della Soc. ASD CITTA' DI CAVE ACADEMY nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. ASD SANTA FRANCESCA CABRINI 98 il contributo reclamo ai sensi dell'art. 48 comma 5 del C.G.S.

S SENSSensi dell'art 48 comma 5 del CGS:

IL GIUDICE SPORTIVO  
Domenico D'Ambrosio

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato**

**Publicato in Roma il 30 Aprile 2024**

IL SEGRETARIO  
Giovanni Parisi

IL DELEGATO  
Angelo Di Benedetto